

## *X Legislatura*



***Consiglio Regionale della Campania***

***Direzione Generale Attività Legislativa***

**Unità Dirigenziale  
Assemblea**

## SEDUTA CONSILIARE 24 NOVEMBRE 2017

## Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI  
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>



*Consiglio Regionale della Campania*

*Il Presidente*

X LEGISLATURA

## **LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

**24 novembre 2017**

**Seduta ore 12:00 - 14:00**

**Ordine del giorno**

1. Esame Testo Unificato “Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza”  
Reg. Gen. 102-376-378

Napoli, 21 novembre 2017

F.to Rosa D'AMELIO





*Consiglio Regionale della Campania*  
*II Commissione Consiliare Permanente*  
*(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*  
*Il Presidente*

Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Presidente della VI Commissione  
Consiliare Permanente  
All'Assessore regionale al Bilancio  
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari  
Alla D. G. Attività Legislativa

L o r o S e d i

PROT. N. 499/CII

**Oggetto: Testo Unificato** “Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori di violenza” **Reg. Gen. nn. 102 – 376 -378 -**  
**Parere -**

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta odierna, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti con l'astensione del Movimento 5 Stelle, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dalla VI Commissione Consiliare Permanente, in data 14 novembre 2017.

Napoli, 21 novembre 2017

Francesco Picarone

FP



Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Prot.n. **335** /VI C.

Napoli, 16 novembre 2017

Al Presidente del Consiglio Regionale  
Al Presidente della Giunta Regionale  
Al Rappresentante dell'Opposizione  
Al Presidente della II Commissione Permanente  
All'Assessore Regionale alle Pari Opportunità  
All'Assessore Regionale alle Politiche Sociali  
All'Assessore Regionale alle Politiche Giovanili  
Al Segretario Generale  
Al Direttore Generale Attività Legislativa

e, p.c.

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

LORO SEDI

OGGETTO: Testo Unificato delle Proposte di Legge ad iniziativa dei consiglieri  
Fiola, Casillo M., Cascone, Maraio, Alaia, Petracca, Moxedano, D'Amelio, Amato, Ciaramella, Raia,  
Beneduce, Di Scala, Paolino e Ricchiuti, recante:

*"Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di  
genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori di violenza"*  
-Reg. Gen. nn.102-376-378-

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERITO**

Si trasmette, in allegato, il Testo Unificato delle Proposte di legge di cui all'oggetto che, sottoposto a votazione nella seduta del 14 novembre 2017, è stato licenziato così come emendato dalla VI Commissione Consiliare Permanente che ha espresso parere favorevole a maggioranza (Gruppi PD, UDC, Misto (IDV), FI e Fd'I), con l'astensione del M5S, in ordine alla sua approvazione dall'Assemblea regionale.

Incaricate a relazionare in Aula sono state le proponenti, consigliere Carmela Fiola (PD), per la maggioranza e Flora Beneduce (FI), per la minoranza.



IL PRESIDENTE  
Tommaso Amabile -

*Amabile*



Consiglio Regionale della Campania  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

TESTO UNIFICATO  
DELLE PROPOSTE DI LEGGE  
R.G. NN.102-376-378

AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

*FIOLA, CASILLO M., CASCONI, MARAIO, ALAIA, PETRACCA, MOXEDANO*


*FIOLA, D'AMELIO, AMATO, CIARAMELLA, RAIA, RICCHIUTI*

*BENEDUCE, DI SCALA, PAOLINO E D'AMELIO*

*"Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza"*

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
A MAGGIORANZA  
(GRUPPI PD, UDC, MISTO (IDV), FI e Fd'I, CON L'ASTENSIONE DEL M5S)  
NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2017

RELATRICI  
CARMELA FIOLA (PD)  
FLORA BENEDUCE (FI)





*Consiglio Regionale della Campania*  
VI Commissione Consiliare Permanente  
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con il presente Testo Unificato, la Regione Campania, intende rafforzare il suo impegno in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, manifestando solidarietà e sostegno alle donne vittime degli atti di violenza ed ai loro figli.

In Italia, secondo una ricerca del Dipartimento Pari Opportunità e dell'Istituto Nazionale di Statistica relativa al quinquennio 2009/2014, il 31,5 per cento delle donne italiane fra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica, psicologica e sessuale almeno una volta nel corso della vita. Si tratta di circa 6 milioni e 788mila persone, una donna su tre. Continuano ad essere allarmanti i dati sul femminicidio, infatti, i numeri dei rapporti Eures parlano di 177 casi nel 2013, 152 nel 2014 e 128 nel 2015. Anche se con un trend leggermente più basso, le cifre confermano che il fenomeno è trasversale, diffuso e grave e rappresenta un'evidente violazione dei diritti umani fondamentali. Ma non c'è solo il femminicidio. Da gennaio 2015, secondo i dati di Telefono Rosa, almeno 8.856 donne sono state vittime di violenza e 1.261 di stalking. Ed è solo la punta dell'iceberg, visto che il 90 per cento delle donne non denuncia. Nel Testo si intende promuovere l'indipendenza lavorativa ed economica come strumento per contrastare la fragilità sociale delle donne e favorire, nei limiti del proprio ambito di intervento, l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, offrendo loro percorsi e tirocini formativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione socio-lavorativa;

-accendere i riflettori ed intervenire su un'altra piaga sociale rappresentata dai figli delle donne vittime di femminicidio: secondo i dati della rete "Dire" dei Centri antiviolenza, sono stati oltre 1600, dal 2000 a oggi, i figli rimasti orfani e nel solo 2015 si sono registrati 118 orfani in più rispetto al 2014. Per tutelare i figli delle vittime di reati di violenza di genere si favoriscono gli interventi per il completamento del loro percorso scolastico e formativo e, se maggiorenni, percorsi e tirocini formativi per agevolare il loro inserimento nel mercato del lavoro.

L'obiettivo primario è, dunque, quello di accrescere la sicurezza ed il benessere delle donne vittime di violenza e dei loro figli ma, per un'efficace azione di contrasto, occorre ampliare la visione del fenomeno.

A tal fine la Regione:

-vuole porre particolare attenzione anche al tema del recupero degli autori di violenza di genere, mettendo in campo azioni di prevenzione rivolte agli uomini responsabili di violenza;  
-intende attivare interventi di recupero e accompagnamento dei soggetti responsabili di tali atti, prevedendo, in particolare, collegamenti tra i soggetti competenti per il recupero degli uomini autori di violenza e le reti di servizi, pubblici e privati, per il sostegno delle vittime. La promozione di tali sinergie potrà essere formalizzata con i consueti strumenti istituzionali, ossia accordi e protocolli territoriali, che prevedano le procedure di concertazione e condivisione dei contenuti e la valutazione dell'efficacia delle misure da intraprendere.

Il Testo consta di 9 articoli:

-L'articolo 1 individua la finalità della legge nel garantire alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli accoglienza, assistenza psico-fisica e sostegno per consentire loro di recuperare, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, l'indipendenza personale, sociale ed economica.

-All'articolo 2 sono indicati i destinatari identificati nelle donne vittime di reati di violenza di genere, italiane e straniere, residenti in Campania, ai loro figli, e agli uomini autori della violenza.

-L'articolo 3 delinea le competenze dell'azione regionale.

-L'articolo 4 elenca gli interventi regionali da mettere in campo per la realizzazione delle finalità della legge.

-L'articolo 5 istituisce una Cabina di Regia presso la competente struttura amministrativa per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari della legge.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

- L'articolo 6 individua gli interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli uomini autori della violenza al fine di prevenire o almeno limitare il reiterarsi delle azioni di violenza maschile.
- L'articolo 7 reca la clausola valutativa.
- L'articolo 8 prevede la norma finanziaria.
- L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore.

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, si provvede mediante prelevamento di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 ed incremento di pari importo della Missione 12, Programma 5, Titolo 1.

### INDICE

Articolo 1	<i>Finalità</i>
Articolo 2	<i>Destinatari</i>
Articolo 3	<i>Competenze della Regione</i>
Articolo 4	<i>Interventi</i>
Articolo 5	<i>Tavolo Permanente</i>
Articolo 6	<i>Interventi per gli uomini autori della violenza</i>
Articolo 7	<i>Clausola valutativa</i>
Articolo 8	<i>Norma finanziaria</i>
Articolo 9	<i>Entrata in vigore</i>





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art.1**  
**Finalità**

1. La Regione Campania, in conformità alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328), e alla legge regionale 11 febbraio 2011, n.2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), riconosce che la violenza di genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con L. 27 giugno 2013, n.77, è una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. La Regione garantisce alle donne vittime di violenza di genere ed ai loro figli, minori o diversamente abili, l'accoglienza, l'assistenza psico-fisica e il sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
3. La Regione sostiene interventi di prevenzione nonché misure rivolte a far emergere la violenza di genere sommersa nei confronti delle donne e a contrastare le difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, finalizzati all'acquisizione o riacquisizione dell'autonomia personale come strumento per recuperare la stima e la coscienza del proprio valore personale e di partecipazione attiva alla vita sociale.
4. La Regione, nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne, realizza programmi di intervento per il recupero degli uomini autori della violenza.

**Art. 2**  
**Destinatari**

1. Le azioni e gli interventi della presente legge sono rivolti:
  - a) alle donne vittime di violenza di genere, italiane e straniere, residenti in Campania;
  - b) ai figli delle donne vittime di reati di violenza di genere;
  - c) agli uomini autori della violenza.
2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le modalità ed i criteri di individuazione dei destinatari, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 3**  
*Competenze della Regione*

1. La Regione, nei luoghi di istruzione formale ed informale, favorisce e sostiene l'attività di informazione, di prevenzione, di tutela, di solidarietà, di sostegno alle donne vittime di violenza di genere, ai loro figli ed agli uomini autori della violenza, i relativi interventi, nonché i percorsi culturali, di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.
2. La Regione, in applicazione della l.r.n.2/2011, sostiene sul territorio regionale la presenza e le attività delle Case di accoglienza e dei Centri antiviolenza.
3. La Regione sensibilizza le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, ad un'educazione alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, alla parità tra i sessi, per il superamento dei ruoli e degli stereotipi di genere.
4. La Regione sensibilizza le reti territoriali dei servizi educativi e di formazione, i Servizi per Il lavoro (SIL) e le Associazioni datoriali per assicurare l'inserimento o il reinserimento delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli in un ambiente di vita che garantisce la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e sostiene la persona vittima, nel percorso scolastico, formativo e lavorativo.

**Art. 4**  
*Interventi*

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:
  - a) favorisce interventi a tutela dei figli delle donne vittime di violenza di genere, se minori, per il completamento del percorso scolastico e formativo;
  - b) promuove percorsi e tirocini formativi per le donne vittime di violenza di genere e per i loro figli, se maggiorenni, per agevolare il loro inserimento lavorativo e sviluppare la rete territoriale all'interno di nuovi ambiti di intervento;
  - c) promuove i tirocini formativi finalizzati all'inserimento e all'inclusione socio-lavorativa dei destinatari di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 2;
  - d) detta linee guida per la predisposizione di progetti di inclusione e di inserimento lavorativo dei destinatari di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 2, sostenuti dalle reti territoriali dei servizi educativi, di formazione e dei Servizi per Il lavoro (SIL), in coerenza con la normativa e la programmazione regionale;
  - e) favorisce la realizzazione di interventi specifici di trattamento per gli uomini autori della violenza, come previsto all'articolo 6;
  - f) predispone, ad integrazione ed in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, azioni integrate per il contrasto alla violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne, che prevedono il concorso al finanziamento delle diverse aree di policy coinvolte;
  - g) promuove protocolli di intesa ed operativi tra gli Enti pubblici, le Forze dell'ordine, l'Autorità giudiziaria, i Centri antiviolenza, l'Ufficio scolastico regionale ed altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza di genere, per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 5**  
*Cabina di regia*

1. E' istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di pari opportunità, la Cabina di regia, per favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno dei destinatari previsti all'articolo 2, ed assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi ed azioni.
2. La Cabina di regia:
  - a) promuove e formula proposte, anche tenuto conto di motivati orientamenti di intervento avanzati dalle associazioni o organizzazioni che si occupano della prevenzione e contrasto alla violenza di genere contro le donne, in ordine alle azioni e politiche per la piena attuazione della presente legge;
  - b) identifica, sulla base delle informazioni più significative raccolte attraverso una rilevazione sistematica, appropriati indicatori per monitorare i percorsi di protezione e sostegno attivati in ambito sanitario, sociale e scolastico a favore dei destinatari di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 2;
  - c) promuove e monitora lo stato di attuazione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 4.
3. La Cabina di regia è composta da:
  - a) l'assessore regionale competente in materia di Pari opportunità, o suo delegato, che la presiede;
  - b) l'assessore regionale competente in materia di Politiche sociali e per l'istruzione, o suo delegato;
  - c) l'assessore regionale competente in materia di Politiche del lavoro, o suo delegato;
  - d) l'assessore regionale competente in materia di Politiche giovanili e fondi europei, o suo delegato;
  - e) un consigliere regionale della maggioranza e uno dell'opposizione designati dal Consiglio regionale.
4. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Cabina di regia, esperti con competenze specifiche nelle materie trattate, per perseguire le finalità della presente legge.
5. La partecipazione ai lavori della Cabina di regia è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese. Essa dura in carica l'intera legislatura.
6. La struttura regionale competente garantisce le funzioni di supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Art. 6**  
*Interventi rivolti agli uomini autori della violenza*

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli uomini autori della violenza, per prevenire o almeno limitare il reiterarsi delle azioni di violenza maschile e le conseguenze fisiche e psicologiche che le stesse producono sulla salute delle donne e dei loro figli, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.
2. I programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento per gli uomini già autori della violenza o potenziali tali, anche per prevenire l'eventuale recidiva, sono destinati a favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.





*Consiglio Regionale della Campania*  
*VI Commissione Consiliare Permanente*  
*(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)*

**Art. 7**

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette ogni anno alla Commissione consiliare permanente competente, una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.

**Art. 8**


*Norma Finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, si provvede mediante prelevamento di euro 100.000,00 dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 ed incremento di pari importo della Missione 12, Programma 5, Titolo 1.

**Art. 9**

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



IL PRESIDENTE

- Tommaso Amabile -